

## **FLUIDITA' DELL'IMPUTAZIONE E DIRITTI PROCESSUALI DELL'AUTORE COLPOSO**

1.L'imputazione. – 2. Fluidita' dell'imputazione e correlazione fra accusa e sentenza – 3. Fluidita' dell'imputazione di reato colposo. – 4. Profili di criticità. - 5. Il mutamento del nomen iuris. – 6. I diritti processuali dell'autore colposo: a) alterità in fatto; b) alterità in diritto.

### **1. L'imputazione.**

1.1.L'imputazione è, come è noto, l'enunciato, contenuto in uno degli atti costituenti esercizio dell'azione penale, con il quale il pubblico ministero attribuisce a un determinato soggetto un fatto costituente reato (A. Nappi, Guida al codice di procedura penale, settima ed., Giuffrè, 2000, p. 25 ). E' dunque necessario che questo enunciato risponda a determinati requisiti. Vanno dunque esaminate, in primo luogo, alcune problematiche inerenti ai requisiti dell'imputazione.

Al riguardo, l'art. 417 cpp definisce questi ultimi laddove, indicando il contenuto della richiesta di rinvio a giudizio, e cioè dell'atto paradigmatico di esercizio dell'azione penale, stabilisce che quest'ultima deve contenere l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge. L'omessa enunciazione del fatto, in relazione alla condotta tipica del reato, integra un'ipotesi di nullità assoluta della richiesta di rinvio a giudizio, ai sensi dell'art. 179, comma 1, cpp, per inosservanza delle disposizioni che concernono l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale ( Sez. VI, 3- 2 – 2015, n. 9659, Rv. 262500).

1.2.Nell'ottica del requisito dell'enunciazione " in forma chiara e precisa" del fatto, viene, in primo luogo, in rilievo il problema della c.d. **imputazione alternativa**. Come è noto, in giurisprudenza si ritiene legittima la contestazione alternativa di due fattispecie incriminatrici sotto cui sussumere la condotta del soggetto cui il fatto storico viene attribuito. In presenza di una condotta dell'imputato che sia tale da richiedere un approfondimento dibattimentale preordinato alla definitiva qualificazione dei fatti contestati, l'imputazione alternativa viene ritenuta modalità di contestazione non solo legittima ma pienamente rispondente alle esigenze di tutela del diritto di difesa, atteso che

l'incolpato, da un lato, è posto in condizioni di conoscere esattamente le linee direttrici lungo le quali si svilupperà il dibattito processuale e, dall'altro, non si vede costretto, come pur sarebbe possibile, a rispondere della sola ipotesi criminosa più grave, rinviandosi poi all'esito del dibattimento lo scioglimento dell'alternativa, attraverso la riduzione dell'imputazione originaria, secondo lo schema previsto dall'art. 521 cpp, essendo compito del giudice escludere l'una o l'altra, od ovviamente anche entrambe, le ipotesi contestate (Sez. V, 23 – 1 1997, Montanelli, Rv. 208084; Sez. III, 22 – 5 – 1998, Regis, Cass. pen. 1999, 3207; Sez. I, 25 – 6 – 1999, Gusinu, Cass. pen. , 2000, 2077). **E' dunque legittima la contestazione di imputazioni alternative, nel senso sia di più reati, sia di fatti alternativi** (Sez. I, 22 – 11 – 2007, n. 2112/08, Rv. 238636; Sez. V, 18 – 3 – 2004, n. 38245, Rv. 230373), ragion per cui è abnorme il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto che dispone il giudizio e disponga la contestuale trasmissione degli atti al pubblico ministero, ravvisando l'indeterminatezza delle imputazioni formulate attraverso la tecnica delle contestazioni alternative ( Sez. I, 16 – 4 2007, n. 24753, Rv. 237338; conf. Sez. VI, 13-9-2018, n. 11487/19, Rv. 275427, la quale, in applicazione di tale principio, ha ritenuto abnorme il provvedimento con cui il g.u.p. aveva dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio contenente la contestazione alternativa dei delitti di falsa testimonianza e di false affermazioni al pubblico ministero, in quanto essa non aveva determinato la violazione del diritto di difesa, essendo i fatti nella loro materialità compiutamente descritti).

1.3. L'indicazione non corretta o mancante delle norme di legge violate non vizia l'imputazione ove il capo d'imputazione contenga tutti gli elementi naturalistici, oggettivi e soggettivi, che rilevano ai fini della tipicità del reato, anche circostanziato (c.d. "**contestazione in fatto**": Sez. I, 15 – 2019, n. 30141, Rv. 276602; Sez. VI, 28 – 9- 2012, n. 40283, Rv. 253776; Sez. III, 19 – 2 – 2013, n. 22434, Rv. 255772; Sez. IV, 11 – 5 – 1999, n. 6881). Di talché, ad esempio, non viola il principio di correlazione la decisione di condanna in cui venga ritenuta la sussistenza della continuazione tra più condotte, tutte autonomamente integratrici della norma incriminatrice contestata, e non di un unico fatto di reato, anche nel caso in cui non vi sia nell'imputazione il riferimento all'art. 81 cpv. cp, posto che ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto e non l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati (Sez. V, 30 – 1 – 2015, n. 9006, Rv. 262592).

1.4. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare **che non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione allorché quest'ultima contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato**, in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa.

Sulla base di tale principio, la Corte di cassazione ha, ad esempio, escluso, in tema di tolleranza dell'esercizio della prostituzione, la nullità dell'imputazione che non conteneva l'indicazione dei nominativi delle singole donne dedite al meretricio nel locale notturno gestito dall'imputato ma che offriva una chiara specificazione del tempo e del luogo della condotta (Sez. III, 4- 11 - 2014, n. 35964, Rv. 264877).

In questa prospettiva, in tema di reati tributari, si è ritenuta correttamente contestata la fattispecie di cui all'art. 2 d. lg. 74/2000 nonostante l'assenza di una analitica indicazione di tutte le fatture per operazioni inesistenti oggetto dell'addebito (Sez. III, 7- 11-2017, n. 20858/18, Rv. 272788; conf. Sez. III, 15- 1-2014, n. 6102, Rv. 258905).

In quest'ordine di idee, si è, in tema di maltrattamenti, ritenuto che, ai fini della rituale contestazione del delitto di cui all'art. 572 cp, commesso ai danni di anziani ricoverati in una casa di riposo, non è necessario che l'imputazione rechi l'identificazione anagrafica delle vittime, essendo sufficiente che in essa siano indicati il luogo e l'arco temporale di compimento delle condotte illecite (Sez. III, 16 - 10 - 2018, n. 1508/19, Rv. 274341).

In tema di violazione degli obblighi gravanti sul datore di lavoro di cui al comma 6 dell'art. 111 d. lg. n. 81 del 2008, per lavori in quota, è stata esclusa la nullità del decreto di citazione a giudizio nel caso di omessa indicazione, nel capo d'imputazione, delle specifiche misure di sicurezza, in quanto esse erano agevolmente individuabili dalla prescrizione impartita al contravventore dall'organo di vigilanza ( Sez. III, 4 - 4 - 2017, n. 53132, Rv. 271992).

In quest'ottica, si è reiteratamente affermato, in tema di coordinate spazio - temporali del reato, che **la mancanza della data e del luogo del commesso reato vizia l'imputazione soltanto allorquando non sia possibile collocare nel tempo e nello spazio l'episodio criminoso contestato**, mentre l'omissione è improduttiva di conseguenze giuridiche e non comporta quindi un obbligo di contestazione integrativa da parte del pubblico ministero quando dagli altri elementi enunciati e dai richiami contenuti nel decreto che dispone il giudizio, ed eventualmente anche in altri provvedimenti, risulti in modo completo il fatto per il quale il giudizio è stato disposto (Sez. I, 2-3-2005, n. 12149, Rv. 231615; Sez. I, 12-2-2008, n. 20628, Rv. 239986; Sez. III, 21-5-2014, n. 42537) e sia possibile per l'imputato conoscere i profili fondamentali del "fatto"

che gli viene addebitato (Sez. III, 21- 5-2014, n. 42537, Rv. 261147). In relazione, invece, alla divergenza di data, occorre osservare come, in giurisprudenza, sia stato chiarito che essa non determina mancanza di correlazione fra accusa e sentenza allorchè tale divergenza non abbia impedito né menomato il diritto di difesa dell'imputato. L'incidenza sul diritto di difesa dell'imputato si verifica soltanto quando dal cambiamento della data derivi una immutazione degli elementi essenziali dell'ipotesi accusatoria, nel suo raccordo con gli elementi probatori e gli argomenti di difesa (Sez. I, 8-3-1994, Rampinelli, Rv. 198273). E' invece da escludere che l'indicazione di una data diversa del fatto possa dar luogo a nullità per violazione del principio di cui all' art. 521 cpp quando tale fattore temporale non determini alcuna incertezza né provochi alcun cambiamento sostanziale della fisionomia del fatto stesso (Sez. V, 4-2-1993, Bevilacqua, Cass. pen. 1993, II, 431; Sez IV, 18-12-2003, n. 18611/04, Rv. 228342; Sez VI, 2-10-1996, Benedetto, Rv. 208180).

Si è ancora ritenuto che **non sussista alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza** nel caso in cui nell'imputazione risulti addebitato un movente diverso da quello effettivamente accertato nel corso del processo, in quanto tale elemento non rientra nel novero di quelli costitutivi del fatto di reato (Sez. I, 6- 2 - 2007, n. 7342, Rv. 236360); **nell'ipotesi di difformità relative alle modalità di esecuzione del reato** (Sez. VI, 31 - 1 - 2007, n. 8987, Rv. 235924); **nel caso in cui venga esclusa l'individuazione del soggetto passivo del reato nella persona indicata nel capo d'imputazione**, ove rimangano immutati tutti gli altri elementi essenziali e circostanziali del fatto contestato (Sez. I, 19 - 6 - 2013, n. 48421, Rv. 257970). **Sussiste invece la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui l'imputato venga condannato per un reato che in sentenza si affermi commesso in danno di una persona offesa diversa da quella indicata nell' imputazione** (Sez. II, 19 - 10- 2016, n. 47600, Rv. 268319).

1.5. In tema di **reato permanente**, si è affermato che, poiché la contestazione di quest'ultimo, per l'intrinseca natura del fatto che enuncia, contiene già l'elemento del perdurare della condotta antigiuridica, qualora il pubblico ministero si sia limitato a indicare esclusivamente la data iniziale o la data dell'accertamento e non quella finale, la permanenza, intesa come dato della realtà, deve ritenersi compresa nell'imputazione senza alcuna necessità che il protrarsi della condotta criminosa costituisca oggetto di contestazioni suppletive da parte del titolare dell'azione penale. Nell'affermare detto principio, la suprema Corte ha precisato che la contestazione del reato permanente assume una sua

*vis expansiva* sino alla pronuncia della sentenza (Sez. U, 13 - 7- 1998, Montanari, Cass. pen. 1999, 483; Sez. U, 11-11-1994, Polizzi, Cass. pen. 1995, 531; Sez. V, 1° - 2 - 2000, Gnechi Ruscone, Rv. 215585). Qualora però vengano utilizzate nell'imputazione formule atte a circoscrivere cronologicamente l'imputazione, come la **dicitura "ad oggi"** o altra equivalente, la contestazione delimita la durata della contestazione e quindi la cessazione della permanenza alla data di formulazione dell'accusa. Ne deriva che, divenuta irrevocabile la condanna, l'elevazione di una nuova imputazione afferente all'ulteriore permanenza del reato associativo è preclusa solo ove il fatto in essa contestato risulti cronologicamente collocato in un periodo ricompreso nel termine finale della pregressa imputazione, essendo altrimenti ammissibile (Sez. V, 9-12-2010, n. 4554, Rv. 249263; Sez. VI, 19- 12 - 2016, n. 7605, Rv. 269053). In questo caso **la formulazione dell'imputazione produce un effetto di diritto sostanziale, inerente alla prescrizione**, poiché, ove la condotta sia contestata senza indicazione del termine finale (**c.d. "contestazione aperta"**), deve ritenersi che il termine di prescrizione decorra o dal compimento dell'azione che pone fine alla situazione antigiuridica o dalla data della pronuncia giudiziale di condanna e non da quella di emissione dell'atto di esercizio dell'azione penale, non costituendo quest'ultimo una perimetrazione cronologica dell'addebito (Sez. VI, 11-2-2009, n. 7321, Rv.242920; Sez. VI, 4-12-2003, n. 7191; Sez. VI, 22-7-2015, n. 33220). Qualora invece l'imputazione sia stata formulata a **"contestazione chiusa"**, ossia con l'indicazione della data iniziale e di quella finale dell'attività delittuosa, perché possa tenersi conto dell'ulteriore protrarsi della permanenza del delitto, occorre una modifica dell'imputazione, ad opera del pubblico ministero, a norma degli artt. 423 e 516 cpp (Sez. VI, 26-1-2011, n. 5576, Rv. 249468). In mancanza di tale modifica, il termine prescrizionale decorrerà dalla data finale della condotta, enunciata nella contestazione, rimanendo i fatti successivi a tale momento al di fuori del perimetro della regiudicanda, proprio perché non contestati.

1.6. La necessità di una contestazione analitica riguarda non solo il fatto ma anche le **circostanze aggravanti**. Così, ad esempio, in tema di premeditazione, si è affermato, in giurisprudenza, che tale circostanza aggravante è suscettibile di un unico, definito significato e non richiede, ai fini di una compiuta risposta difensiva, alcuna previa e dettagliata spiegazione, cosicché la sua contestazione, effettuata mediante l'enunciazione del *nomen iuris* e l'indicazione del relativo riferimento normativo, deve considerarsi ritualmente avvenuta (Sez. I, 10- 4 - 2018, n. 41124, Rv. 274356; Sez. I , 27 - 2- 1998, Pasku, Rv. 210193; Sez. I, 17 - 6 - 1994, Jahri, Dir. pen. e proc. 1995, 54).

Non può invece ritenersi validamente contestata " in fatto" l'aggravante di cui all'art. 576, comma 5 bis, cp in un capo di imputazione per lesioni che si limiti a menzionare la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza della vittima, senza contenere riferimenti fattuali chiari e precisi alla commissione del fatto "nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio", che è parte integrante della previsione circostanziale ( Sez. V, 20 - 6 - 2019, n. 33523, Rv. 276590).

Una importante pronuncia delle Sezioni unite ha sottolineato la distinzione tra **circostanze valutative e avalutative**. Per quanto attiene a queste ultime, che sono quelle che si sostanziano, secondo la previsione normativa, in comportamenti descritti dalla legge nella loro materialità ovvero riferiti a mezzi od oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive, l'indicazione di tali profili materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, consentendo un adeguato esercizio del diritto di difesa. Diversamente avviene con riguardo alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta ad essi, la previsione normativa include componenti valutative, sicchè le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata solo nel caso in cui alle stesse siano attribuibili determinate connotazioni qualitative o quantitative. Tali aggravanti, pertanto, possono essere ritenute sussistenti o meno nei singoli casi in base ad una valutazione compiuta, prima che dal giudice, dal pubblico ministero, in sede di formulazione dell'imputazione. Ove il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell'imputazione, con la precisazione relativa alla ritenuta ravvisabilità delle connotazioni di cui sopra, la contestazione risulterà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale. Né può esigersi dall'imputato, pur se assistito da una difesa tecnica, l'individuazione dell'esito qualificativo che connota l'ipotesi aggravata in base ad un autonomo percorso valutativo, sulla base dei dati di fatto contestati, trattandosi di un apprezzamento potenzialmente suscettibile di approdi diversi. La necessità di una enunciazione dell'addebito " in forma chiara e precisa" impone che la scelta operata dal requirente fra tali possibili approdi sia portata a conoscenza della difesa, non potendosi pertanto ravvisare una valida contestazione della circostanza aggravante nella mera prospettazione in fatto degli elementi materiali della relativa fattispecie.

Sulla base di tali principi, in tema di falso in atto pubblico, le Sezioni unite hanno chiarito che non può ritenersi legittimamente contestata, e quindi non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma 2, cp qualora nel capo d'imputazione non sia enunciata la natura fidefacente dell'atto, o direttamente o mediante l'impiego di formule equivalenti.

Le Sezioni unite hanno quindi escluso che la mera indicazione dell'atto in relazione al quale la condotta di falso venga contestata, sia sufficiente a tal fine, in quanto l'attribuzione ad esso della qualità di documento fidefacente costituisce il risultato di una valutazione (Sez. U, 18 – 4 – 2019, n. 24906, Rv. 275436).

In questo contesto, si è posto, in tema di furto, il quesito se, con particolare riguardo ai furti di energia elettrica, l'aggravante della cosa destinata a pubblico servizio abbia natura di circostanza valutativa o non valutativa. Nel primo senso, si è ritenuto che essa imponga una verifica di ordine giuridico sulla natura della res e sulla sua specifica destinazione, nonché sul concetto di "pubblico servizio", che riposa su considerazioni in diritto, le quali non sono rese palesi dal mero riferimento all'oggetto sottratto, ragion per cui alla predetta aggravante occorre attribuire carattere valutativo (Sez. V, 22-1 – 2024, n. 3741). In senso contrario, si è ritenuto che, in tema di furto di energia elettrica, nell'indicazione dell'oggetto materiale del reato e dell'ente erogatore siano contenuti *in nuce* gli estremi dell'aggravante di aver commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio, di cui all'art. 625 n. 7 cp, che determina il permanere del regime di procedibilità d'ufficio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i), d. lg. n. 150/22 ( Sez. 4, 7-11-2023, n. 21334), non trattandosi di aggravante di natura valutativa, in quanto la qualificazione di cosa destinata a pubblico servizio dell'energia elettrica deriva da univoci dati normativi (art. 1, comma 2, lett. a) l. 12 – 6 – 1990, 146; art. 1 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27- 1 -1994).

Si è ritenuto che rientri nei poteri del g.i.p., una volta esclusa la configurabilità, in fatto o in diritto, di una circostanza aggravante, quello di eliminare ogni riferimento ad essa nell'imputazione, anche per gli evidenti riflessi, se ad effetto speciale, sui termini di durata di eventuali misure cautelari in atto ( Sez. II, 29 – 1 – 1996, Verde, Cass. pen., 1997, 1462)

**1.7. La carenza o genericità dell'enunciazione del fatto integra gli estremi di una nullità relativa, perciò non deducibile per la prima volta in sede di impugnazione** (Sez. V, 25 – 3 – 2010, n. 20739, Rv. 247590). Tale nullità non è rilevabile d'ufficio ma deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cpp (Sez. III, 27 – 2 – 2019, n. 19649, Rv. 275749; Sez. VI, 24 – 10 – 2013, n. 50098, Rv. 257910). Si è però ritenuto, in giurisprudenza, che non sia abnorme il provvedimento con cui il giudice dibattimentale, in assenza di eccezione di parte, dichiara la nullità del decreto che dispone il giudizio per mancata o insufficiente enunciazione del fatto contestato e disponga, contestualmente, la trasmissione degli atti al g.i.p., a nulla rilevando che la nullità dichiarata sia relativa, in quanto la previsione dell'art. 181 cpp, secondo la quale le nullità diverse da quelle di cui agli artt. 178 e 179 sono

dichiarate su eccezione di parte, non impedisce al giudice di porvi rimedio d'ufficio finché conservi la disponibilità degli atti, avendo egli il dovere non solo di prevenire le nullità ma anche di rimediare a quelle già verificatesi ogniqualvolta ciò sia giuridicamente e materialmente possibile (Sez. II, 15 - 10 - 2004, n. 48328, Rv. 230449).

In questa prospettiva, si è anche affermato che non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso dal g.i.p. a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, per l'omessa enunciazione in forma chiara e precisa del fatto (Sez. I, 20 - 6 - 2013, n. 30741, Rv. 256217).

E' invece **abnorme il provvedimento con cui il tribunale dichiara la nullità del decreto che dispone il giudizio e disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero anziché al g.i.p.**, con conseguente regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari anziché a quella dell'udienza preliminare, in assenza di specifica previsione testuale e in violazione del principio di irretrattabilità dell'azione penale (Sez. II, 15 - 10 - 2004, n. 48323, Rv. 230448).

La suprema Corte ha anche ritenuto che sia abnorme l'ordinanza con la quale il tribunale, ritenuta la nullità del decreto dispositivo del giudizio per genericità dell'enunciazione del fatto, non si limiti a rilevare l'indeterminatezza del capo d'imputazione ma richieda di precisare adeguatamente l'imputazione in sede di udienza preliminare, sulla base di indicazioni dettagliate e analitiche, da un lato ponendo così in essere una anomala censura dell'accusa e, dall'altro, lasciando trasparire una sorta di anticipazione della struttura del giudizio di merito e delle sue conclusioni, potenzialmente pregiudizievole all'accusato (Sez. I, 31 - 5 - 2000, Berlusconi, Rv. 216189).

## **2. Fluidità dell'imputazione e correlazione fra accusa e sentenza**

2.1. Come è noto, gli artt. 516 e 517 cpp disciplinano il fenomeno della modifica dell'imputazione, con relativa nuova contestazione da parte del pubblico ministero. Questa tematica esula dall'ambito della presente trattazione, così come ad essa rimane estranea la problematica relativa alla dialettica fra pubblico ministero e giudice preordinata all'adeguamento dell'imputazione alle risultanze enucleabili dagli atti, specificamente disciplinata dall'art. 423, comma 1 bis, cpp, inserito dall'art. 23, comma 1, lett. i), n. 2, d. lg. 10 - 10 - 2022, n. 150.

La presente disamina inerisce invece al caso in cui non vi sia stata alcuna modifica dell'imputazione da parte del requirente ed esamina taluni profili, che si ritengono qualificanti, del rapporto tra imputazione e sentenza, relativamente al fenomeno della diversità del fatto o del titolo del reato emerso dalla dialettica processuale rispetto a quanto contestato. Dunque tale difformità può inerire o alla contestazione del fatto costituente oggetto dell'addebito o al titolo del reato ascritto all'imputato. Esamineremo dapprima la problematica inerente all'alterità *in facto* e poi quella inerente all'alterità *in iure*.

2.2. L'art. 521 cod. proc. pen. ha codificato il principio della necessaria correlazione tra imputazione contestata e sentenza, in base al quale se il giudice accerta che il fatto è diverso da quello descritto nell'imputazione, deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero. L'anzidetto principio è diretto a garantire il contraddittorio e il diritto di difesa dell'imputato, il quale deve essere posto nelle condizioni di conoscere l'oggetto dell'imputazione nei suoi elementi essenziali e di difendersi, secondo la linea ritenuta più opportuna. La correlazione tra accusa e sentenza, inoltre, è funzionale anche al controllo giurisdizionale sul corretto esercizio dell'azione penale, ragion per cui la costante corrispondenza dell'imputazione a quanto emerge dagli atti è una esigenza presente in ogni fase processuale. Pertanto, sebbene il principio di correlazione tra imputazione e sentenza sia stato espressamente previsto soltanto con riferimento alla fase del giudizio, si è ormai consolidato l'orientamento, espresso anche dalla Corte costituzionale, secondo cui la disposizione prevista dall'art. 521 cod. proc. pen. deve trovare applicazione, in via analogica, anche con riferimento alla fase dell'udienza preliminare (Corte cost., 15 - 3 - 1994, n. 88, Cass. pen. 1994, 1800), nella quale il giudice, se accerta che il fatto è diverso da quello enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, deve disporre la trasmissione degli atti all'organo dell'accusa. (Sez. I, 5 - 5 - 2000, Ferrentino, Cass. pen. 2002, 1483). La materia, come si diceva, costituisce oggi oggetto di un'articolata disciplina derivante dal nuovo testo dell'art. 423 cpp.

2.3. Si ritiene, in giurisprudenza, che **la contestazione non debba essere enucleata soltanto dal capo d'imputazione ma anche da tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito**. Deve cioè tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione sì da dar modo all'imputato di esercitare le sue difese sull'intero materiale probatorio posto a fondamento della decisione (Sez. VI, 22 - 1 - 2013,

n. 5890, Rv. 254419; Sez. III, 27 – 2008, n. 15655, Rv. 239866). Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza non va esaurita nel pedissequo confronto, puramente letterale, fra imputazione e sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie di difesa, la violazione è del tutto insussistente laddove l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 16 del 19/6/1996, Di Francesco; Sez. U, n. 36551 del 15/7/2010, Carelli, Rv. 248051). Il suddetto principio non impone, quindi, una conformità formale tra i termini in comparazione ma implica la necessità che il diritto di difesa dell'imputato abbia avuto modo di dispiegarsi effettivamente, dovendosi verificare che attraverso l'itinerario processuale esperito l'imputato sia venuto a trovarsi nella concreta condizione di potersi difendere in ordine all'addebito mossogli. Ne deriva che di violazione del principio in disamina può parlarsi solo nel caso in cui il mutamento della cornice accusatoria abbia effettivamente comportato una novazione dei termini dell'addebito tale da menomare il diritto di difesa proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti e da determinare un concreto regresso sul piano dei diritti della difesa (Sez. 4, n. 22214 del 12 aprile 2019 ). Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, **per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa** (Sez. U, n. 16 del 19/6/1996, Di Francesco, cit. ). La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza si verifica dunque solo quando il fatto accertato si trovi rispetto a quello contestato il rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, tale da arrecare un reale pregiudizio al diritto di difesa (Sez. IV, 16 – 12 – 2015, n. 4497/16, Rv. 265946; Sez. VI, 11 – 11 – 2014, n. 899 /15, Rv. 261925; Sez. I, 4 – 6 – 2013, n. 28877, Rv. 256785). Ciò non si verifica allorché nella sentenza di condanna si tenga conto delle risultanze acquisite al processo attraverso atti alla cui assunzione abbia partecipato la difesa dell'imputato, in modo che quest'ultimo sia venuto a trovarsi nella condizione di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. VI, 13 – 2 – 1998, n. 3460, Cass. pen. 1999, 1177). Ne deriva che non può ravvisarsi una non consentita immutazione qualora il fatto ritenuto in sentenza, ancorché diverso da quello contestato con l'imputazione, sia stato prospettato dallo stesso imputato quale elemento a sua discolta ovvero per inferirne una penale responsabilità in ordine a un reato meno grave, giacché in tal caso l'imputato medesimo si è reso promotore della variazione del tema e in relazione al diverso fatto ha esplicitato le proprie difese (Sez. II, 15 – 3 – 2000, n. 5329,

Cass. pen. 2001, 1887; Sez. V, 26 – 4 – 2010, n. 23288, Rv. 247761; Sez. V, 16 – 9 – 2014, n. 50326, Rv. 261420).

2.4. Sulla scorta di tali principi, si è affermato, ad esempio, che, in tema di concorso di persone nel reato, **non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza allorché, essendo stato contestato a taluno un reato commesso *uti singulus*, se ne affermi la responsabilità in concorso con altri** (Sez. II, 24- 4 – 2019, n. 22173, Rv. 276535 – 01). **E nemmeno nell'ipotesi contraria**, allorquando cioè venga contestato a taluno un reato a titolo di concorso e se ne affermi la responsabilità a titolo monosoggettivo (Sez. V, 3 – 4 – 2006, n. 16548, Rv. 234447). Così come non comporta mutamento del fatto l'aggiunta di un ulteriore concorrente rispetto a quelli originariamente indicati nell'imputazione, laddove la condotta contestata rimanga invariata (Sez. VI, 30 – 3 – 2012, n. 29114, Rv. 253225).

**Nemmeno è ravvisabile una violazione dell'art. 521 cpp allorché, contestato all'imputato un reato a titolo di concorso personale, se ne affermi la responsabilità in sentenza ai sensi dell'art. 48 cp** (Sez. fer., 1 ° - 8 – 2013, n. 35729, Rv. 256577). Così come non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza qualora l'imputato, cui sia stato contestato di essere l'autore materiale del fatto, sia riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale, giacché tale modifica non comporta una trasformazione essenziale del fatto addebitato né può provocare menomazioni del diritto di difesa, non essendo ravvisabile una eterogeneità rispetto all'originaria contestazione (Sez. II, 17 – 3 – 2015, n. 12207, Rv. 263017; Sez. V, 9 – 3 – 2011, n. 15556, Rv. 250180). Si è però, al riguardo, precisato che, nel caso in cui all'imputato sia stato contestato il ruolo di esecutore materiale di un fatto delittuoso e il giudice lo abbia ritenuto responsabile a titolo di concorso morale, occorre verificare se vi sia stato mutamento della contestazione in relazione al caso concreto, valutando se il capo di imputazione della sentenza di condanna si ponga in rapporto di continenza o invece di eterogeneità con la specifica condotta originariamente contestata ( Sez. I, 7 – 6 – 2006, n. 21918, Rv. 234696).

2.5. **La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio**, che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo e non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. VI, 12 – 7 – 2012, n. 31436, Rv. 253217). Il ricorso per cassazione con

cui si deduca la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, non può però, ai fini della sua ammissibilità, sotto il profilo della specificità, limitarsi a segnalare la mancanza di coincidenza tra l'imputazione originaria e il fatto ritenuto in sentenza, dovendo altresì allegare il concreto pregiudizio che ne è derivato per l'esercizio del diritto di difesa, non sussistendo la violazione predetta ove sulla ricostruzione del fatto operata dal giudice le parti si siano confrontate nel processo, dovendosi però precisare che la motivazione della sentenza deve dare conto dei dati processuali dai quali risulti che sul fatto, come ritenuto in sentenza, le parti hanno avuto modo di dare vita al contraddittorio (Sez. 4, n.32899 del 08/01/2021, Rv. 281997 – 09).

### **3. Fluidità dell'imputazione di reato colposo.**

3.1. I principi appena esposti hanno trovato un fertile terreno di applicazione nel campo della responsabilità colposa. E' stato, infatti, affermato, in giurisprudenza, che non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ove la contestazione riguardi globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo **consentito al giudice di ravvisare elementi di colpa emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa** (Sez. IV, n. 35943 del 7/3/2014, Rv. 260161; Sez. IV, n. 31968 del 19/5/2009, Rv. 245313) **nonché di aggiungere agli elementi di fatto contestati ulteriori profili di condotta colposa o di specificazione della colpa enucleabili dagli atti processuali, sempre che l'imputato abbia avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione ad ogni profilo** (Sez. 4, n. 19028 del 01/12/2016, dep. 2017, *Casucci*, Rv. 269601; Sez. 4, n. 27389 del 8/3/2018, *Siani*, Rv. 273588).

3.2. In questa prospettiva, si è, ad esempio, ritenuto che, in tema di infortuni sul lavoro, qualora l'evento, del quale l'imprenditore (o il responsabile della sicurezza nell'ambiente di lavoro) è chiamato a rispondere a titolo di colpa, sia eziologicamente collegato all'omissione di condotte dovute in forza della posizione di garanzia da lui rivestita, non è ravvisabile violazione del principio di correlazione fra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza qualora sia rimasta inalterata la condotta omissiva, intesa come dato fattuale e storico contenuto nell'imputazione, ma sia stata, bensì, dal giudice **mutata solo la fonte (normativa, regolamentare o pattizia) in base alla quale**

**l'imprenditore era tenuto a porre in essere la condotta doverosa omessa**, atteso che non può ritenersi che la fonte di imputazione dell'obbligo sia parte del fatto e che incida, perciò, sulla sostanza della fattispecie concreta, intesa come accadimento storico che si inquadra nell'ipotesi astratta prevista dalla norma incriminatrice (Sez. 4, 10/11/2005, n. 47365, Rv. 233182 - 01).

In quest'ottica, si è altresì ritenuto che, **allorquando nell'imputazione siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa, non sussista violazione del principio di correlazione nel caso in cui il giudice abbia affermato la responsabilità dell'imputato per un'ipotesi di colpa specifica diversa da quella contestata**. Infatti, il riferimento alla colpa generica, anche se seguito dall'indicazione di un determinato profilo di colpa specifica, evidenzia che la contestazione riguarda la condotta dell'imputato globalmente considerata (Sez. IV, 4 - 3 - 2004, n. 27851, Rv. 229071).

Si è ulteriormente specificato, in giurisprudenza, che, in tema di reati commissivi colposi, non è ravvisabile violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di condanna ove l'affermazione di responsabilità si fondi su **diverse possibili alternative condotte colpose, ciascuna delle quali avente efficienza causale in relazione all'evento**, allorché l'imputato sia stato posto in condizione di esercitare i diritti di difesa in merito alle diverse ipotesi ricostruttive. Ciò in relazione ad una fattispecie in cui la suprema Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per omicidio colposo, commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale, in presenza di due diverse possibili modalità di causazione dell'evento, emerse nel corso del giudizio, di cui l'imputato era a conoscenza ed in relazione alle quali aveva potuto svolgere le proprie difese (Sez. 4, n. 19028 del 01/12/2016, dep. 2017, *Casucci*, Rv. 269601).

In quest'ottica, si è, ancora, ritenuto, che, nei procedimenti per reati colposi, **la condanna per colpa generica a fronte di un'originaria formulazione dell'imputazione per colpa specifica, non comporti mutamento del fatto** e non violi il principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l'imputato abbia avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione ad ogni possibile profilo dell'addebito. Il principio è stato affermato in una fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse configurabile una modificazione del fatto in un caso, relativo al decesso di un uomo a seguito dell'intervento di tre carabinieri che lo avevano bloccato a terra in posizione prona e con le mani dietro la schiena, in cui gli imputati, a fronte della originaria imputazione di colpa specifica, erano stati condannati per colpa generica, per non essersi resi conto che la prolungata immobilizzazione della persona offesa in

tale posizione avrebbe potuto contribuire a causare l'evento mortale (Sez. 4, 15/11/2018, n. 53455, Rv. 274500 - 02).

Si è, in quest'ordine di idee, ritenuto che **non violi il principio di correlazione con l'accusa la sentenza di condanna** per il reato di omicidio colposo a seguito di infortunio sul lavoro che, **a fronte di una contestazione di colpa generica** per omesso controllo dello stato di efficienza di una macchina per la tutela della sicurezza dei lavoratori, **affermi la responsabilità a titolo di colpa specifica** in relazione all' omessa sostituzione delle ganasce usurate della pinza di un carro ponte, ossia in un difetto di manutenzione della medesima, titolo di colpa generica originariamente contestato: *Sez. 3, n.19741 del 08/04/2010, Rv. 247171 - 01.*

Ed ancora si è ritenuto che, **una volta contestata la condotta colposa e ritenuta dal giudice di primo grado la sussistenza di un comportamento commissivo, la qualificazione in appello della condotta anche come colposamente omissiva** non violi il principio di correlazione, qualora l'imputato abbia avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione ad ogni possibile profilo dell'addebito (*Sez. IV, 6 - 7 - 2004, n. 41674, Rv. 229893*), segnatamente allorquando i profili di colpa commissiva, nella specie per il reato di disastro colposo, individuati nella sentenza impugnata non potevano considerarsi estranei alla imputazione originaria, in quanto ricompresi nel fatto storico in essa delineato e, soprattutto, rientranti nella colpa generica contestata all'imputato (*Sez. 4, n.27389 del 08/03/2018, Rv. 273588 - 01*).

In quest'ordine di idee, si è, ancora, ritenuto, in una fattispecie nella quale si contestava all'imputato di aver causato, a conclusione di un inseguimento, mediante l'uso di un'arma da fuoco, la morte della vittima, che non sussista violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza qualora l'imputato, tratto a giudizio per rispondere di omicidio volontario, venga, all'esito, ritenuto colpevole della meno grave ipotesi delittuosa di omicidio commesso per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi, poiché non sussiste, in siffatta ipotesi, alcuno stravolgimento dell'imputazione originaria, essendo rimasto immutato il fatto storico, in ordine al quale l'imputato aveva avuto piena possibilità di difendersi (*Sez. 4, 31/01/2008, n. 13944, Rv. 239595 - 01*).

#### **4. Profili di criticità.**

4.1. In dottrina si è condivisibilmente sostenuto che **è indispensabile circoscrivere la portata dell'indirizzo che ammette l'integrazione**

**dell'imputazione con elementi tratti aliunde dagli atti processuali.** Ciò in quanto risulterebbe sostanzialmente vanificato il principio della correlazione tra accusa e sentenza se si ammettesse che profili del tutto diversi da quelli enunciati nell'imputazione possano legittimamente essere ritenuti in sentenza senza violare l'art. 521 cpp, in quanto risultanti dagli atti processuali. Non può dunque considerarsi legittima la mancata contestazione ex artt. 516 cpp di una variazione idonea ad influire sull'accertamento di responsabilità e, conseguentemente, sul diritto di difesa (Lozzi, Lezioni di procedura penale, Settima edizione, Giappichelli, 2015, 588 s.). Ed effettivamente sulla base dell'architettura concettuale appena esaminata si è pervenuti a decisioni opinabili, nel campo sia dei reati dolosi che colposi.

4.2. Nel campo dei **reati dolosi**, non può, infatti, non rilevarsi, a titolo esemplificativo, come incongruamente sia stata esclusa la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza allorché, essendo stata contestata all'imputato la condotta di cessione di sostanze stupefacenti, se ne è affermata la responsabilità per il reato di illecita detenzione, sulla base dell'assunto che la distribuzione ha per presupposto la disponibilità delle sostanze stupefacenti, quale potere di disposizione delle stesse, e lo spaccio costituisce una modalità di esercizio di tale potere (Sez. III, 15 - 6 - 2016, n. 37233, Rv. 268052). E', infatti, di tutta evidenza l'alterità delle condotte di detenzione e di cessione, da cui possono derivare strategie difensive completamente diverse, che, a fronte di una imputazione di detenzione, possono essere volte a sostenere, ad esempio, che l'imputato non avesse la disponibilità della sostanza né del luogo in cui essa era custodita, mentre, a fronte di una imputazione di cessione, possono mirare, in ipotesi, a sostenere che l'imputato non avesse mai incontrato il cessionario o che lo avesse incontrato senza cedergli nulla o cedendogli un oggetto lecito. Analogamente, è stata esclusa la violazione dell'art. 521 cpp nel caso di condanna per offerta o messa in vendita di sostanze stupefacenti, a fronte di una contestazione di cessione (Sez. III, 16 - 4 - 2014, n. 31849, Rv. 260331), nonostante non sembri che possano esservi dubbi, anche in questo caso, circa l'alterità naturalistica delle condotte e, correlativamente, la diversità delle linee difensive a fronte delle rispettive contestazioni.

4.3. Analogamente, per quanto riguarda i **reati colposi**, si è sostenuto, come abbiamo visto, che la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pur specifica, non vale a realizzare immutazione del fatto, ai fini della necessità di contestazione modificativa ex art. 516 cod. proc. pen., né rileva ai fini della ravvisabilità del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, ai

sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. Tale principio è stato, ad esempio, applicato in una fattispecie di colpa medica in cui la Corte ha ritenuto il profilo inerente alla non corretta gestione farmacologica della trombosi portale, insorta in un paziente sottoposto ad epatectomia, non estraneo al contestato ritardo nell'intervento di trattamento chirurgico dell'ischemia intestinale in atto (Sez. 4, 23/11/2022, n. 6564, Rv. 284101 - 01), nonostante l'innegabile eterogeneità tra i due addebiti, poiché il primo è caratterizzato da connotazioni di natura modale, connesse ad una inappropriata gestione farmacologica della patologia, e il secondo da connotazioni di natura cronologica, correlate all'intempestività dell'intervento.

Così come non appare condivisibile l'asserto secondo cui, qualora la contestazione comprenda tanto l'ipotesi omissiva quanto quella commissiva, nessuna violazione del principio di cui all'art. 521 cpp è ravvisabile allorché le ricostruzioni fattuali, in primo grado e in appello, si mantengano nei limiti della contestazione, atteso peraltro il criterio sostanziale, improntato alla verifica concreta della sussistenza di un pregiudizio per i diritti della difesa, con il quale va valutato il principio di correlazione (Sez. 4, 6- 4 - 2004, n. 24058, Rv. 228588). Oppure l'asserto secondo cui, una volta contestata la condotta colposa e ritenuta dal giudice di primo grado la sussistenza di un comportamento commissivo, la qualificazione in appello della condotta medesima anche come colposamente omissiva non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l'imputato abbia avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione ad ogni possibile profilo (Sez. 4, n. 27389 del 8/3/2018, *Siani*, Rv. 273588), poiché è innegabile l'alterità strutturale tra azione ed omissione e tra causalità attiva ed omissiva.

Nemmeno può ritenersi, in via generale, esente da censure l'asserto secondo cui l'aggiunta di un profilo di colpa rispetto a quello contestato non costituisce immutazione del fatto (Sez. IV, 16 - 4 - 2019, n. 20838), poiché l'implementazione dell'addebito non può non produrre un effetto di ampliamento dell'oggetto del giudizio e di estensione della materia processuale a profili che non hanno mai formato oggetto di rituale contestazione.

Al principio secondo cui, nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato non vale a integrare diversità o immutazione del fatto, è riconducibile anche una decisione relativa ad una fattispecie, in tema di omicidio colposo stradale, in cui **la Corte ha escluso la dedotta violazione di legge nell'ipotesi di condanna per imperizia e mancato rispetto di norme cautelari previste dal codice della strada diverse da quelle in contestazione** (Sez. 4, n.18390 del 15/02/2018, Rv. 273265 - 01), sebbene

sia davvero difficile comprendere come la variazione di uno dei requisiti strutturali dell'addebito colposo, come la norma cautelare di riferimento, non valga ad integrare immutazione del fatto.

Analogamente, il principio, poc'anzi richiamato, secondo cui, in tema di reati colposi, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa, è stato ribadito in una fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità degli imputati per lesioni colpose conseguenti ad infortunio sul lavoro non solo per la contestata mancata dotazione di scarpe, caschi ed imbracature di protezione ma anche per l'omessa adeguata informazione e formazione dei lavoratori (Sez. 4, n.51516 del 21/06/2013, Rv. 257902 - 01), sebbene costituisca davvero operazione acrobatica negare l'eterogeneità fra una condotta consistente nella mancata fornitura di mezzi individuali di protezione e una condotta consistente nell'omessa adeguata formazione ed informazione del lavoratore.

E ancora dello stesso principio è stata fatta applicazione in una fattispecie nella quale la Corte ha escluso la dedotta violazione di legge nell'ipotesi di condanna di un medico per le lesioni colpose gravissime cagionate, in esito ad un parto, ad un neonato, anche per la violazione del dovere di informare la partoriente in ordine alle possibili complicanze di un parto per via vaginale, per le dimensioni del nascituro, laddove la contestazione riguardava altri profili di colpa (Sez. 4, 19/05/2009, n. 31968, Rv. 245313 - 01), ancorchè non possa sfuggire la specificità dell'addebito ascritto in sentenza all'imputato e mai contestato.

4.4. Aporie di non minore entità sono riscontrabili anche sul versante della **cooperazione colposa**, laddove si è, ad esempio, affermato che non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la condanna a titolo di cooperazione nel delitto colposo a fronte della contestazione di reato colposo monosoggettivo, allorquando l'imputazione, pur non richiamando l'art. 113 cp e non utilizzando il termine cooperazione, attribuisca agli imputati una serie di condotte che, per come descritte, sono connotate dalla reciproca consapevolezza dell'agire del correo. In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in relazione alla condanna di un infermiere a titolo di cooperazione nell'omicidio colposo di un paziente, per avere consentito, o comunque per non essersi opposto, a che il coimputato, pure infermiere, tenesse la condotta attiva che aveva causato la morte,

originariamente contestata anche al primo, rilevando che nel procedimento era stato ampiamente consentito l'esercizio del diritto di difesa, sin dall'interrogatorio di garanzia, su ogni singolo aspetto dell'evento per cui era stato tratto a giudizio (Sez. 4 n.33253 del 19/04/2019, Rv. 276672 - 01). Orbene, appare problematico negare l'alterità tra il cagionare l'exitus mediante una condotta attiva e il non opporsi a che un altro soggetto cagioni la morte della vittima mediante la stessa condotta colposa, poiché non si tratta soltanto dell'eterogeneità fra un comportamento attivo ed uno omissivo ma di un profilo di colpa nettamente diverso, che si inserisce in una dinamica fattuale e in un iter eziologico del tutto difforme.

In senso contrario si è, infatti, condivisibilmente affermato che costituisce violazione del principio di correlazione la condanna a titolo di cooperazione nel delitto colposo a fronte dell'imputazione monosoggettiva del reato colposo. Alla norma dettata dall'art. 113 cp, infatti, deve riconoscersi funzione estensiva dell'incriminazione rispetto all'ambito contrassegnato dal concorso di cause colpose indipendenti, sicché, in mancanza di specifica contestazione, l'applicazione di tale norma concretizza un mutamento del fatto integrante violazione del principio di cui all'art. 521 cpp (Sez. IV, 12 - 11 - 2009, n. 48318, Rv. 245737).

Viceversa **non costituisce violazione del principio di correlazione la condanna a titolo monosoggettivo a fronte dell'imputazione a titolo di cooperazione colposa**, purché venga comunque riconosciuta la rilevanza causale della condotta colposa dell'imputato, come delineata nell'imputazione (Sez. IV, 14 gennaio 2010, n. 14505, Rv. 247125).

4.5. Sulla base delle considerazioni appena formulate, **appare ineludibile l'esigenza che i lineamenti fattuali della condotta attribuita all'imputato siano chiaramente scolpiti nella contestazione, sì da porre l'imputato realmente in condizioni di rendersi ampiamente conto della sostanza dell'addebito** mossogli e di elaborare ogni più opportuna strategia difensiva, **non essendo sufficiente che i profili di colpa ravvisati in sentenza emergano dagli atti processuali** e asseritamente non siano perciò sottratti al diritto di difesa (Sez. IV, 7/3/2014, n. 35943, Rv. 260161; Sez. IV, 19/5/2009, n. 31968, Rv. 245313). Tale affermazione equivale, infatti, ad elidere la fondamentale connotazione dell'imputazione come imprescindibile punto di riferimento del contraddittorio processuale nonché ad estendere il confronto dialettico a qualsiasi risultanza enucleabile dalle acquisizioni dibattimentali, al di fuori di ogni contestazione. E' infatti di tutta evidenza come, specialmente nell'ambito di processi ad elevata complessità, come quelli, ad esempio, in tema

di disastro colposo, di esposizione a sostanze nocive, di malattie professionali, di responsabilità del medico, di infortuni sul lavoro, dall'istruttoria dibattimentale affiori, di norma, una pluralità di risultanze, nel contesto di uno scenario spesso estremamente articolato e complesso, onde non è sostenibile che l'imputato abbia realmente avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione ad ogni profilo rilevante. Solo una puntuale enunciazione, nell'imputazione, dei profili oggetto dell'accusa può permettere all'imputato di rendersi conto dell'effettiva portata dell'addebito e di elaborare la propria linea di difesa, consentendo un' adeguata tematizzazione dell'incolpazione, tale da evitare un regresso sul piano dei diritti difensivi, attraverso un mutamento della cornice accusatoria, con conseguente novazione dei termini dell'accusa, tale da impedire all'imputato di mettere a punto la propria strategia difensiva e da determinare, in ultima analisi, l'emanazione di una pronuncia di condanna " a sorpresa". Ne deriva che, di fronte al mutare dei lineamenti fattuali della regiudicanda, sarà necessario procedere ex artt. 516 e 517 cpp. Ove il pubblico ministero non si attivi in tal senso, diverrà ineludibile la trasmissione degli atti al requirente da parte del giudice, a norma dell'art. 521, comma 2, cpp.

4.6. In questa prospettiva appaiono senz'altro di rilievo le indicazioni ermeneutiche provenienti dalla **Corte di Giustizia** dell'Unione europea, la quale, con sentenza del 9 - 11 - 2022, BK c. Bulgaria, ha evidenziato che l'art. 6 della Direttiva 2012/13 prevede che gli Stati membri assicurino che alle persone indagate o imputate siano fornite informazioni sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso; che tali informazioni siano fornite tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l'equità del procedimento e l'esercizio effettivo dei diritti della difesa; che gli Stati membri garantiscano che, al più tardi al momento in cui il merito dell'accusa è sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria e anteriormente al primo interrogatorio da parte della polizia o di altra autorità competente e senza pregiudicare lo svolgimento delle indagini in corso, siano fornite informazioni dettagliate sull'accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la tipologia della partecipazione allo stesso dell'accusato; che gli Stati membri garantiscano che le persone indagate o imputate siano tempestivamente informate di ogni eventuale modifica alle informazioni fornite a norma del predetto articolo, ove ciò sia necessario per salvaguardare l'equità del procedimento. Una descrizione dei fatti relativi al reato sub iudice, compresi l'ora e il luogo in cui essi si sono verificati, se conosciuti, nonché la qualificazione giuridica dei fatti stessi, deve essere comunicata con sufficiente dettaglio,

tenendo conto della fase del procedimento penale in cui è fornita tale descrizione.

Qualora, nel corso del procedimento penale, i particolari concernenti l'accusa mutino in modo tale da ripercuotersi in modo sostanziale sulla posizione delle persone indagate o imputate, ciò – aggiunge il giudice sovranazionale – deve essere loro comunicato, ove necessario per salvaguardare l'equità del procedimento e, al tempo stesso, per consentire un esercizio effettivo dei diritti della difesa, a norma del Considerando n. 29 della Direttiva in esame.

Dunque la Corte di giustizia evidenzia che dal combinato disposto degli artt. 3 e 6 della Direttiva 2012/13 emerge che il diritto all'informazione, menzionato all'art. 1 di quest'ultima, riguarda due aspetti distinti. Da un lato, gli indagati o gli imputati devono, conformemente all'art. 3 di tale direttiva, essere informati di determinati diritti procedurali, menzionati in tale norma, tra cui il diritto all'assistenza di un avvocato, le condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio, il diritto di essere informato dell'accusa, il diritto all'interpretazione e alla traduzione nonché il diritto al silenzio. Dall'altro, detta direttiva definisce, all'art. 6, talune norme relative al diritto all'informazione sull'accusa (v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2019, Moro, C-646/17, EU:C:2019:489, punto 43). Tali norme mirano, come confermano i Considerando da 27 a 29 della direttiva 2012/13, a garantire l'equità del procedimento e a consentire l'esercizio effettivo dei diritti della difesa (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018, Kolev e a., C-612/15, EU:C:2018:392, punto 89). Tale obiettivo impone, in particolare, che l'imputato riceva informazioni dettagliate in merito ai fatti posti a suo carico e alla qualificazione giuridica del reato, in tempo utile, in un momento che gli consenta di predisporre in modo efficace la propria difesa, come previsto dall'art. 6, par. 3, della Direttiva in esame, e di partecipare utilmente alla discussione sulla fondatezza dell'accusa, nel rispetto del principio del contraddittorio e della parità delle armi, così da far valere le sue ragioni in modo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018, Kolev e a., C-612/15, EU:C:2018:392, punti 90, 92 e 93).

## **5. Il mutamento del *nomen iuris***

5.1. **La Corte di Giustizia**, con la sentenza 9-11- 2022, BK c. Bulgaria, appena citata, ha sottolineato, in piena sintonia con l'orientamento espresso dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo, come vedremo fra breve, che **le modifiche dell'accusa intervenute nel corso del procedimento, segnatamente per quanto riguarda la qualificazione giuridica dei fatti contestati, debbono**

**essere comunicate all'imputato** o al suo difensore in un momento in cui questi ultimi abbiano ancora la possibilità di replicare in modo effettivo e quindi con congruo anticipo rispetto alla deliberazione. Ciò è contemplato dall'art. 6, par. 4, della Direttiva 2012/13, il quale prevede che qualsiasi modifica delle informazioni fornite ai sensi di tale articolo che intervenga nel corso del procedimento penale debba essere tempestivamente comunicata all'imputato, qualora ciò sia necessario per garantire l'equità del procedimento ( Corte di Giustizia UE, sentenza del 21 ottobre 2021, ZX (Rettifica dell'atto di imputazione), C-282/20, EU:C:2021:874, punto 29). In tale contesto, occorre sottolineare l'importanza determinante della comunicazione della qualificazione giuridica del reato per l'esercizio effettivo dei diritti della difesa. Infatti, tale comunicazione all'imputato, o al suo difensore, è indispensabile per porre questi ultimi in condizione di comprendere quanto viene addebitato, di organizzare, correlativamente, la difesa nonché, se del caso, di contestare la colpevolezza cercando di dimostrare l'assenza di uno o più elementi costitutivi del reato contestato.

Di conseguenza, qualsiasi modifica della qualificazione giuridica dei fatti da parte del giudice che deve pronunciarsi nel merito di un procedimento penale può avere un'incidenza determinante sull'esercizio dei diritti della difesa nonché sull'equità del procedimento, ai sensi dell'art. 6, par. 4, della Direttiva 2012/13, in particolare allorché il diverso reato prospettato comporti elementi costitutivi nuovi, sui quali l'imputato non ha ancora avuto la possibilità di offrire il proprio contributo dialettico. Ma anche nell'ipotesi in cui il nuovo reato prospettato non contenga elementi costitutivi nuovi rispetto al reato precedentemente contestato, cosicché l'imputato ha avuto la possibilità, nel corso del procedimento, di formulare le proprie controdeduzioni in diritto, la riquilificazione giuridica da parte del giudice penale competente a statuire nel merito resta nondimeno idonea a influire in modo non trascurabile sull'esercizio dei diritti della difesa. Infatti, non si può escludere che l'imputato al quale viene comunicata la nuova qualificazione prospettata predisponga in modo diverso la propria difesa. E il giudice europeo sottolinea che, in tale contesto, è del tutto privo di rilievo che la nuova qualificazione possa o meno comportare l'applicazione di una pena più severa, poiché la maggiore o minore severità della pena che può essere irrogata non ha alcun nesso con la questione relativa alla possibilità o meno di esercitare i diritti della difesa. La necessità di concedere all'imputato un termine per predisporre o rivedere la sua difesa in un siffatto contesto nonché la durata di tale termine sono elementi che devono essere determinati dal giudice alla luce di tutte le circostanze rilevanti, a prescindere dalla maggiore o minore gravità della nuova qualificazione giuridica.

Ne deriva – conclude la Corte di Giustizia – che l’art. 6, par. 4, della Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, deve essere interpretato nel senso che tale norma osta a una normativa nazionale che consenta al giudice investito del merito di un procedimento penale di optare per una definizione giuridica dei fatti contestati diversa da quella inizialmente prefigurata dal pubblico ministero senza informare tempestivamente l’imputato della nuova qualificazione prospettata, in un momento e in condizioni che gli consentano di predisporre efficacemente la propria difesa e, pertanto, senza offrire a tale soggetto la possibilità di esercitare i diritti della difesa in modo concreto ed effettivo in relazione al nuovo nomen iuris, più grave o meno grave che sia. Specularmente, gli artt. 3 e 7 della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, nonché l’art. 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che consente al giudice che si pronuncia nel merito di adottare, di propria iniziativa o su proposta dell’imputato, una qualificazione giuridica dei fatti contestati diversa da quella inizialmente prefigurata dal pubblico ministero, purché tale giudice abbia tempestivamente informato l’imputato della nuova definizione prospettata, in un momento e in condizioni che gli consentano di predisporre efficacemente la propria difesa e di esercitarla in modo concreto ed effettivo in relazione al nuovo titolo di reato. Aggiunge poi il giudice sovranazionale che una norma nazionale che consente al giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale di riqualificare il reato non è idonea, di per sé, a mettere in discussione la presunzione di innocenza garantita dall’art. 3 della Direttiva 2016/343, o l’imparzialità di tale giudice, ai sensi dell’art. 47, secondo comma, della Carta, e ciò neanche qualora la nuova definizione giuridica sia stata individuata dal giudice di sua iniziativa, poiché uno Stato membro può conferire ai giudici penali che si pronunciano nel merito il potere di riqualificare i fatti di cui siano regolarmente investiti, a condizione che si accertino che gli imputati abbiano avuto la possibilità di esercitare il diritto di difesa sul punto in modo concreto ed efficace, essendo stati informati in tempo utile e in maniera dettagliata non solo dei fatti materiali posti a loro carico e sui quali si fonda l’accusa ma anche del nomen iuris ad essi attribuito (Corte di Giustizia UE, sent. del 13 giugno 2019, Moro, C-646/17, EU:C:2019:489, punto 55). Infatti, la circostanza che un giudice di merito decida di riqualificare il reato, senza intervento in tal senso del pubblico ministero, indica soltanto che tale giudice ritiene che i fatti contestati potrebbero, se

accertati, corrispondere a tale nuova qualificazione ma non comporta che il giudice abbia già preso posizione sulla colpevolezza dell'imputato.

Per quanto riguarda invece il diritto di non autoincriminarsi, previsto dall'art. 7, par. 2, della Direttiva 2016/343, il fatto che l'imputato proponga una nuova definizione giuridica dei fatti che gli sono contestati non implica, di per sé, che egli riconosca la propria colpevolezza in relazione al nuovo titolo di reato.

5.2. In piena sintonia con tale impostazione e ponendosi nel solco della tradizione storica inaugurata dall'art. 417 del codice di procedura penale del 1913 e perpetuata dall'art. 477 del codice del 1930, l'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., in applicazione del principio *iura novit curia*, stabilisce che il giudice, con la sentenza, può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale, anziché monocratica. Analogo potere è espressamente riconosciuto (salvo il divieto di *reformatio in peius*, ove appellante sia il solo imputato) al giudice di appello dall'art. 597, commi 2 e 3, cpp. È pacifico, altresì, che ne disponga, malgrado l'assenza di una specifica previsione normativa, la Corte di cassazione, posto che la sussistenza del potere qualificatorio in grado di legittimità trova fondamento nella stessa funzione nomofilattica da essa svolta (Corte cost., sent. 14 – 31 luglio 2020, n. 192). Sulla base del paradigma delineato dall'art. 521 cod. proc. pen., **il giudice può però attribuire al fatto una definizione giuridica diversa, senza incorrere nella violazione della predetta norma, soltanto quando l'accadimento storico addebitato rimanga identico** negli elementi costitutivi tipici, cioè quando risultino immutati l'elemento psicologico, la condotta, l'evento e il nesso di causalità. Se il giudice, invece, accerta che il fatto è diverso da come descritto nell'imputazione, deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero (Corte cost., 10 marzo 2010, n. 103; Cass., Sez. I, 12-3 - 1996, n. 3456, Cass. pen. 1997, 2201).

Dunque l'erronea qualificazione giuridica del fatto deve sempre essere corretta dal giudice, che è tenuto a dare al fatto contestato l'esatta definizione giuridica. E le Sezioni unite hanno stabilito che il potere del giudice di determinare la qualificazione giuridica del fatto non trova alcuna limitazione, trattandosi di un principio enunciato dall'art. 521 per il dibattimento ma applicabile, come abbiamo visto, in tutte le fasi del procedimento (Sez. U, 19 – 6 – 1996, Di Francesco, Cass. pen. 1997, 360; Sez. VI, 10 – 5 – 2017, n. 28262, Rv. 270521; Sez. I, 13 – 12 – 2017, n. 21732/18, Rv. 273341).

Tale assetto, come è noto, ha formato oggetto di censura da parte della **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con la sentenza 11 dicembre 2007,**

**Drassich c. Italia.** La pronuncia si colloca nell'alveo del consolidato indirizzo della giurisprudenza della Corte di Strasburgo - avente quale *leading case* la sentenza della Grande Camera 25 marzo 1999, Pélissier e Sassi c. Francia - che accomuna il mutamento *in iure* dell'imputazione a quello *in facto*, sotto il profilo delle garanzie difensive da riconoscere all'imputato ai sensi dell'art. 6, par. 1 e 3, lettere a) e b), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848. La Corte europea ha rilevato, in specie, come il diritto dell'accusato di essere informato del contenuto dell'accusa, previsto dall'art. 6, par.3, lett. a), della Convenzione, rappresenti una condizione essenziale dell'equità del processo, garantita dal par. 1 dello stesso articolo, ponendosi in correlazione con il diritto a disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la difesa, previsto dal par. 3, lettera b). Ai sensi dell'art. 6, § 3, lett. a), all'accusato è dunque riconosciuto il diritto ad essere informato non solo sui fatti materiali posti a suo carico ma anche, e in maniera dettagliata, sulla qualificazione giuridica ad essi attribuita (Corte E.D.U., 11 dicembre 2007, Ricorso n. 25575/04, *Drassich c. Italia*; Corte E.D.U., 22 febbraio 2018, Ricorso n. 65173/09, *Drassich c. Italia*(n. 2).

Secondo quanto osservato dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo, con la predetta sentenza *Drassich*, **l'art. 521 cpp risulta conforme alle garanzie prescritte dall'art. 6, par. 1 e 3 , lett. a ) e b), della Convenzione qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni: 1) l'eventualità della riqualificazione giuridica del fatto sia stata prospettata all'imputato dal pubblico ministero o dal giudice precedente prima che il mutamento del *nomen iuris* venga effettuato, in modo da consentire all'imputato di interloquire sul punto; 2) oppure se, in considerazione della normativa nazionale, la riqualificazione giuridica del fatto era sufficientemente prevedibile per l'imputato.** Ne consegue che, quando i giudici dispongono, in base al diritto interno, del potere di riqualificare i fatti per i quali sono stati aditi - in particolare, mutando il titolo del reato contestato -, essi debbono assicurarsi che gli imputati abbiano avuto l'opportunità di esercitare i loro diritti di difesa su questo punto in maniera concreta ed effettiva. Le modalità dell'informazione possono essere le più varie, purché adeguate allo scopo (ex plurimis, Corte EDU, sent. 7 novembre 2019, Gelenidze contro Georgia; sent. 15 gennaio 2015, Mihelj contro Slovenia; sent. 24 luglio 2012, D.M.T. e D.K.I. contro Bulgaria; sent. 3 maggio 2011, Giosakis contro Grecia). Nel caso *Drassich*, la riqualificazione del fatto - da corruzione semplice (art. 519 cod. pen.) a corruzione in atti giudiziari (art. 519-ter cod. pen.) - era stata invece operata "a sorpresa" dalla Corte di cassazione direttamente con la sentenza definitiva, senza, dunque, che

l'imputato avesse avuto alcuna possibilità di interloquire su tale operazione, la quale aveva impedito che il reato fosse dichiarato estinto per prescrizione. Di qui, dunque, la riscontrata violazione dell'art. 6, par. 1 e 3, lett. a) e b), della Convenzione.

5.3. La regola di sistema secondo cui la garanzia del contraddittorio deve essere assicurata all'imputato anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice *ex officio* è, d'altronde, conforme al principio stabilito dall'art. 111, comma 2, Cost., che investe non soltanto la formazione della prova ma anche ogni questione che attiene alla valutazione giuridica del fatto commesso. Ne consegue che si impone al giudice un'interpretazione dell'art. 521, comma 1, cpp adeguata al *decisum* del giudice europeo e ai principi costituzionali appena richiamati (Sez. VI, 12 - 11 - 2008, n. 45807, Rv. 241754). Da ciò deriva che è causa di nullità generale a regime intermedio, per violazione del diritto di difesa, la riqualificazione dell'imputazione operata in sentenza senza il previo contraddittorio, per quanto sia più favorevole per l'imputato (Sez. I, 29 - 4 - 2011, n. 18590, Rv. 250275).

Peraltro, l'attribuzione al fatto contestato, all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cpp, neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, comma 2, Cost. e dell'art. 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che scaturiscono dal mutamento del nomen iuris (Sez. U, 26 - 6 - 2015, n. 31617, Lucci, Rv. 264438; Sez. V, 25 - 9 - 2013, n. 1697/14, Rv. 258941; Sez. V, 6 - 6 - 2014, n. 48677, Rv. 261356; Sez. II, 24 - 10 - 2014, n. 48786, Rv. 261052). Invero **il rispetto della regola del contraddittorio impone esclusivamente che detta diversa qualificazione giuridica non avvenga "a sorpresa"**, nei confronti di un imputato che non ha mai avuto la possibilità di interloquire sul punto (Sez. V, 24 - 9 - 2012, n. 7984 / 13, Rv.254649). Viceversa la garanzia del contraddittorio è assicurata allorché l'imputato abbia comunque avuto modo di interloquire sul tema in una delle fasi del procedimento ed, in particolare, nell'ipotesi in cui la diversa qualificazione giuridica abbia formato oggetto di discussione nel corso del procedimento incidentale *de libertate* (Sez. I, 18 - 2 - 2010, n. 9091, Rv. 246494).

Al riguardo, si è sottolineata, in giurisprudenza, nel caso in cui l'imputato contesti la diversa qualificazione giuridica prospettata, la necessità che con il

ricorso per cassazione o con le difese in sede di legittimità venga formulata una specifica indicazione di nuovi elementi di fatto, non valutati dal giudice di merito e non prospettati perché non attinenti alla originaria qualificazione, atti a far escludere la diversa e nuova qualificazione, con relativo onere difensivo di allegazione, a pena di genericità del ricorso (Sez. 4, n. 18798 del 28 marzo 2019, *Macaluso*; Sez. 2 n. 37413/2013).

5.4. In questa prospettiva, la Corte di cassazione ha prospettato una interpretazione convenzionalmente -e costituzionalmente - conforme dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., in forza della quale, in mancanza di una richiesta specifica in tal senso del pubblico ministero, **il giudice che intenda dare al fatto una diversa qualificazione giuridica è tenuto a informarne preventivamente l'imputato e il suo difensore, in modo da consentire loro di interloquire.** Tale obbligo di informazione preventiva, riferito inizialmente al solo caso in cui la riqualificazione venga operata dalla Corte di cassazione, è stato esteso da alcune pronunce anche all'ipotesi in cui vi proceda il giudice di primo o di secondo grado, sulla base dell'assunto che la garanzia in disamina deve essere concretamente assicurata all'imputato sin dalla fase del merito, in cui si verifica la modifica *in iure* dell'imputazione ( Sez. VI, 19 - 2 - 2010, n. 20500, Rv. 247371). Si ritiene, conseguentemente, affetta da nullità di ordine generale, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., per violazione del diritto di difesa, la sentenza di merito che dia al fatto una diversa qualificazione giuridica senza che sia stato assicurato il contraddittorio sul punto (Sez. V, 28 ottobre 2011, n. 6487; Sez. I, 29 aprile 2011, n. 18590). Nettamente prevalente risulta, peraltro, allo stato, nella giurisprudenza di legittimità, il diverso orientamento, che, facendo leva sulle costanti indicazioni della Corte EDU riguardo all'esigenza di valutare l'equità del processo, anche ai fini considerati, guardando alla procedura nel suo complesso (ex plurimis, Corte EDU, sent. 7 novembre 2019, *Gelenidze contro Georgia*; sent. 20 aprile 2006, *I.H. e altri contro Austria*; sent. 21 febbraio 2002, *Sipavičius contro Lituania*; sentenza 1° marzo 2001, *Dallos contro Ungheria*), esclude che l'informazione in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto alla quale si proceda nei gradi di merito debba essere necessariamente preventiva. Si è ritenuto, in particolare, che **l'adeguamento dell'imputazione sub specie iuris effettuato direttamente con la sentenza di merito non violi i diritti convenzionali (e costituzionali) e non sia dunque fonte di alcuna nullità, in quanto l'imputato può difendersi impugnando la decisione** (ex plurimis, con particolare riguardo alla riqualificazione operata con la sentenza di primo grado, Sez. IV, 13 novembre 2019, n. 49175; sez. VI, 23 giugno 2017, n. 49054; Sez.

VI 15 febbraio 2017, n. 11956). Nell'ottica di questa opzione ermeneutica, si ritiene quindi che il rispetto del diritto al contraddittorio in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti oggetto dell'addebito, sancito dall'art. 6, commi 1 e 3, lett. a) e b), CEDU e dall'art. 111, comma 3, Cost., sia assicurato anche quando il giudice d'appello provveda alla riqualificazione del fatto direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo ricorso per cassazione, trattandosi di questione di diritto la cui trattazione non incontra limiti nel giudizio di legittimità (Sez. II, 9-5-2012 n. 32840, Rv. 253267; Corte EDU, 5-3-2013, Varela Geis c. Spagna 8-10-2013, Molusmani c. Albania; Sez. II, 4 - 3 - 2015, n. 12012, Rv. 262778; Sez. II, 11- 4 - 2014, n. 17782, Rv. 259564). Analogamente, nell'ipotesi in cui il mutamento del *nomen iuris* sia intervenuto all'esito del giudizio di primo grado, il contraddittorio sulla modifica del titolo del reato deve ritenersi rispettato in quanto, con i motivi di appello, l'imputato è posto nella condizione di confutare la diversa qualificazione giuridica (Sez. VI, 14-2-2012, n. 10093, Rv. 251961).

Sulla problematica è tornata a esprimersi la Corte EDU, la quale, chiudendo definitivamente il tormentato caso Drassich, ha confermato che, nell'ipotesi in cui vi sia stata una riqualificazione giuridica del fatto nel giudizio di legittimità, deve escludersi la lesione del contraddittorio allorché l'interessato ne sia stato adeguatamente informato ed abbia avuto la possibilità di esplicitare la propria difesa e di discutere l'accusa formulata nei suoi confronti (Corte EDU, Sez. I, 22 - 2 - 2018, n. 65173, Cass. pen. 2018, 2171).

Naturalmente però l'inammissibilità del ricorso per cassazione, determinata dalla manifesta infondatezza dei motivi, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare di ufficio la violazione dell'art. 6 CEDU, in quanto non consente l'instaurazione di un valido rapporto d'impugnazione (Sez. II, 25-2-2014, n. 13233, Rv. 258781).

## **6. I diritti processuali dell'autore colposo.**

6.1. Anche la tematica inerente alle prerogative riconosciute alla difesa dalla legge processuale penale deve essere esaminata distintamente a seconda che si tratti di difformità tra quanto contestato e quanto emerso dalla dialettica processuale sotto il profilo fattuale o giuridico.

### **a) Alterità in fatto.**

Prendendo le mosse dal primo profilo, occorre osservare come **avverso l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento dispone, ai sensi dell'art. 521, comma 2, cpp, la restituzione degli atti al pubblico ministero per diversità del fatto non sia esperibile alcun mezzo di impugnazione**, neanche nel caso in cui la predetta restituzione sia stata disposta erroneamente. Né il predetto provvedimento può qualificarsi abnorme, atteso che la restituzione degli atti non costituisce un atto avulso dal sistema né determina stasi processuale (Sez. U, 6 – 12 – 1991, Paglini, Rv. 267174). Le Sezioni unite hanno precisato che la mancanza di correlazione tra fatto enunciato nell'imputazione e fatto risultato nel dibattimento deve essere rilevata dal giudice d'appello penale sia quando tale diversità non sia stata rilevata dal giudice di primo grado sia quando la diversità del fatto sia risultata nel giudizio di appello. In questa ipotesi **il giudice di secondo grado, una volta accertato che la regiudicanda è diversa da quella dedotta in accusa e che pertanto esula dai suoi poteri di cognizione, in applicazione analogica dell'art. 521, comma 1, cpp, deve pronunciare due distinti provvedimenti: una sentenza con la quale annulla la pronuncia del primo giudice e un'ordinanza con la quale trasmette gli atti al pubblico ministero**. La predetta sentenza, di natura squisitamente processuale, non viola il divieto di reformatio in peius. Non può invece il giudice di appello, in presenza di una condanna pronunciata per fatto diverso da quello contestato, limitarsi a ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero, poiché si determinerebbe una preclusione processuale correlata al passaggio in giudicato della decisione del primo giudice, che non ha rilevato il vizio di correlazione tra accusa e sentenza, ma deve annullare la decisione impugnata e contestualmente emettere ordinanza con la quale dispone la trasmissione degli atti al requirente. **Tale sentenza, che è meramente processuale perché non si pronuncia sul fatto contestato né su quello accertato, è soggetta a ricorso per cassazione secondo la regola posta dall' art. 111 Cost., che non distingue tra sentenze di merito e sentenze processuali** ( Sez. U, 6 – 12 – 1991, Paglini, Cass. pen. 1992, 1484; Sez. I, 17 – 3 – 2010, n. 18509, Rv. 2011, 1525).

L'ordinanza di trasmissione degli atti costituisce una pronuncia in rito, con la quale il giudice prende atto dell'impossibilità di decidere sulla regiudicanda. **Il giudice non può perciò, contestualmente all'emissione dell'ordinanza di trasmissione degli atti all'organo dell'accusa, pronunciare sulla regiudicanda oggetto del giudizio, emettendo una sentenza di proscioglimento per il fatto originariamente contestato, rimanendo altrimenti precluso dal giudicato il nuovo esercizio dell'azione penale**.

Qualora il giudice trasmetta gli atti al pubblico ministero ma, errando, emetta una contestuale pronuncia di proscioglimento dal fatto originariamente contestato, i due provvedimenti, così contemporaneamente emessi, costituiscono atti abnormi (Sez. VI, 25 – 6 – 2019, n. 37626, Rv. 277200- 01).

La trasmissione degli atti al requirente deve riguardare esclusivamente il fatto o i fatti irritualmente contestati, dovendosi ritenere abnorme la trasmissione dell'intero fascicolo, che determina un'indebita regressione del procedimento. La restituzione al pubblico ministero degli atti concernenti l'intero oggetto del giudizio è giuridicamente possibile, previa declaratoria di incompetenza per materia, solo ove venga effettuata nel dibattimento la contestazione di un reato di competenza superiore, che, secondo l'apprezzamento del giudice, ricomprende e sostituisce quello oggetto dell'originaria imputazione (Sez. II, 11 – 6 – 1999, n. 3043, Cass. pen. 2000, 298).

E' nulla ma non è abnorme, e quindi non è ricorribile direttamente per cassazione, l'ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero per la diversità del fatto contestato rispetto a quello accertato nel corso del giudizio, qualora venga adottata prima della conclusione dell'istruttoria dibattimentale e senza consentire alle parti di interloquire sul punto (Sez. VI, 11 – 3 -2010, n. 12509, Rv. 246733).

La restituzione degli atti al pubblico ministero per diversità del fatto comporta la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, sicché legittimamente **il pubblico ministero può chiedere e il giudice per le indagini preliminari può disporre, ricorrendone i presupposti di legge, l'archiviazione** (Sez. III, 26 10- 2011, n. 45708, Rv. 251596). **Nondimeno, pur essendo libero nelle sue determinazioni circa l'esercizio dell'azione penale, il pubblico ministero, una volta che ritenga di promuovere nuovamente quest'ultima, deve attenersi al nomen iuris prefigurato dal giudicante o comunque non può riproporre l'originaria imputazione**, valendo l'ordinanza emessa ex art. 521 cpp a costituire una preclusione processuale in tal senso (Sez. VI, 9 – 11 – 2006, n. 41342, Rv. 235440).

**In caso di riqualificazione giuridica del fatto e conseguente restituzione degli atti al pubblico ministero, il successivo atto di esercizio dell'azione penale non deve essere preceduto dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari**, poiché quest'ultimo, siccome finalizzato a introdurre un contraddittorio anticipato, non ha ragion d'essere laddove il promovimento dell'azione penale avvenga a seguito di un contraddittorio già assicurato all'imputato (Sez. III, 24 – 10 – 2014, n. 43809, in Giur. it. 2016, 976).

## **b) Alterità in diritto.**

6.2. Il fenomeno dell'alterità *in iure* attiene, come si diceva, alla difformità fra il titolo di reato enunciato nell'imputazione e quello ravvisabile sulla base delle risultanze acquisite in ambito processuale. Abbiamo visto come, a seguito della pronuncia Drassich, sia stato riconosciuto all'imputato il diritto ad interloquire sul *nomen iuris* oggetto dell'addebito. Ma a seguito del mutamento del *nomen iuris* ben possono aprirsi nuovi scenari probatori, volti alla verifica della sussistenza o meno degli elementi costitutivi della nuova fattispecie astratta ravvisata. Rilevanza centrale assume dunque la tutela dell'effettiva possibilità per l'imputato di difendersi di fronte alla nuova qualificazione giuridica, poichè la strategia difensiva si modella anche in funzione del titolo di reato ascritto all'imputato in relazione all'accadimento in contestazione. Dunque, nella prospettiva della salvaguardia del diritto di difesa, il "fatto" nella sua dimensione storica non può andare disgiunto dal "fatto" nella sua valenza giuridica. Ciò per il semplice motivo che ogni accadimento non assume rilevanza giuridica in sé ma solo in quanto – e nei limiti in cui – venga sussunto in una fattispecie astratta, delineata da una norma incriminatrice. L'imputato non si difende mai da un fatto ma sempre e soltanto da quei determinati profili del fatto storico che assumono rilevanza giuridica nell'ottica del reato che viene contestato. In quest'ordine di idee, viene in rilievo il **diritto alla integrazione probatoria**. Qualora il mutamento del *nomen iuris* avvenga con la sentenza di primo grado, l'imputato potrà proporre appello e chiedere in secondo grado la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Qualora invece la riqualificazione giuridica del fatto avvenga in esito al giudizio d'appello, con il ricorso per cassazione deve essere formulata dalla difesa una richiesta di annullamento con rinvio, con indicazione specifica di nuovi elementi di fatto, non prospettati e non valutati dal giudice di merito perché non attinenti alla originaria qualificazione giuridica, che consentirebbero di escludere la nuova definizione giuridica. Analoghi incombeni vanno espletati dalla difesa ove l'eventualità di un mutamento del *nomen iuris* si profili nel giudizio di cassazione e il giudice di legittimità inviti le parti ad interloquire al riguardo, in ossequio al *dictum* della sentenza Drassich. Qualora la difesa non assolvesse all'onere in disamina, la richiesta di annullamento con rinvio sarebbe viziata da genericità ex artt. 581, comma 1, lett. c), e 591 cpp (Sez. 4, n. 18793 del 28/03/2019, Rv. 275762 – 01; Sez. 2 n. 37413/2013). Non dissimili considerazioni attengono alla tematica relativa alle **circostanze aggravanti**. E, infatti, Sez. 4, 29/11/2017, n. 2340, D.S, Rv. 271758, ritenendo che dovesse procedersi alla riqualificazione giuridica di una circostanza aggravante contestata nell'imputazione, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale aggravante, con rinvio alla corte d'appello per

l'instaurazione del contraddittorio in ordine al diverso inquadramento giuridico della circostanza.

6.3. Sul versante del mutamento dell'imputazione *in iure*, viene poi in rilievo uno specifico profilo del problema della tutela del diritto di difesa: quello del recupero della **facoltà di accesso ai riti alternativi** a carattere "premierale", il termine per la cui richiesta risulti già spirato allorché il mutamento del *nomen iuris* interviene.

Di tale aspetto problematico, non considerato dal codice di rito, la Corte costituzionale ha avuto modo di occuparsi ripetutamente con riferimento alle modifiche dell'imputazione di ordine fattuale previste dagli artt. 516 e 517 cpp. Si è avuta, al riguardo, una serie di declaratorie di illegittimità costituzionale, con riferimento ai diversi tipi di modifica, ai singoli meccanismi di definizione del procedimento alternativi al dibattimento (giudizio abbreviato, patteggiamento, oblazione, sospensione del procedimento con messa alla prova) e alle caratteristiche della nuova contestazione, in relazione al momento di acquisizione degli elementi probatori che le giustificano (modifiche "patologiche" e "fisiologiche"): Corte cost., sent. n. 14 del 2020, n. 82 del 2019, n. 141 del 2018, n. 206 del 2017, n. 139 del 2015, n. 273 e n. 184 del 2014, n. 237 del 2012, n. 333 del 2009, n. 530 del 1995 e n. 265 del 1994.

Gli esiti conclusivi di tale percorso - sviluppatosi per tappe successive, nel segno del progressivo ampliamento dell'area di tutela della posizione processuale dell'imputato - sono compendabili in tre enunciati sequenziali:

- a) la scelta dei riti alternativi da parte dell'imputato rappresenta una modalità tra le più qualificanti di esercizio del diritto di difesa;
- b) tale scelta è, peraltro, necessariamente condizionata dalla concreta configurazione assunta dal tema d'accusa, che segna il parametro di riferimento della valutazione circa la praticabilità e la convenienza dell'opzione per il rito speciale;
- c) di conseguenza, ogniqualvolta, per effetto di nuove contestazioni, il tema d'accusa muti, deve essere restituita all'imputato la facoltà di riesaminare le proprie determinazioni in proposito (Corte cost., 14 - 7 - 2020, n. 192).

La giurisprudenza costituzionale è pervenuta agli approdi di cui alle predette pronunce superando tre prospettive limitative, che avevano ispirato le fasi iniziali del percorso ermeneutico. In primo luogo, è venuto meno l'assioma della indissolubilità del binomio "premierale-deflazione", alla luce del quale l'interesse dell'imputato a fruire dei vantaggi conseguenti ai riti alternativi assume rilievo solo in quanto la sua scelta consenta di conseguire effettivamente gli obiettivi di rapida definizione del processo perseguiti dal legislatore con l'introduzione di tali

riti. Si è osservato, infatti, per un verso, che la logica dello "scambio" fra sconti di pena e risparmio di energie processuali deve cedere di fronte all'esigenza di ripristinare la pienezza delle garanzie difensive e l'osservanza del principio di eguaglianza; per altro verso, che l'innesto del rito alternativo anche in fase dibattimentale, è idoneo, comunque sia, a produrre un effetto di economia processuale, sia pure attenuato.

E' stata, inoltre, superata l'idea della «prevedibilità» della variazione dibattimentale dell'imputazione in quanto fenomeno "connaturale" a un sistema di tipo accusatorio e della conseguente libera accettazione del relativo «rischio» da parte dell'imputato che non richieda per tempo il rito alternativo. Non si può, infatti, pretendere che l'imputato valuti la convenienza di un rito speciale tenendo conto di mutamenti del tema d'accusa di là da venire e dai contorni ancora indefiniti (per tutte, Corte cost. n. 273 del 2014 e n. 237 del 2012).

È stata abbandonata, infine, anche l'idea che la restituzione della facoltà di accesso ai riti alternativi debba rimanere circoscritta all'ipotesi in cui la diversa o nuova contestazione concerna un fatto già risultante dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, così da rivelare una negligenza o un errore del pubblico ministero nella formulazione dell'imputazione originaria, atti a fuorviare le scelte dell'imputato (cosiddetta "contestazione patologica"): Corte cost., sent. n. 333 del 2009 e n. 265 del 1994. Si è riconosciuto, infatti, che le esigenze di tutela del diritto di difesa dell'imputato, in punto di opzione per i riti speciali, sussistono allo stesso modo nell'ipotesi "fisiologica" in cui la nuova o diversa contestazione si basi su nuovi elementi emersi a seguito dell'istruttoria dibattimentale (Corte cost., sent. n. 14 del 2020, n. 82 del 2019, n. 141 del 2018, n. 206 del 2017, n. 273 del 2014 e n. 237 del 2012).

6.4. In quest'ordine di idee, la Corte costituzionale si è occupata del problema del recupero della facoltà di accesso ai riti alternativi a fronte di una diversa qualificazione giuridica del fatto operata *ex officio* dal giudice, in particolar modo con la sentenza n. 131 del 2019, concernente l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova. Il caso esaminato nell'occasione presentava, tuttavia, una particolarità. Pur a fronte della contestazione di un reato che non lo consentiva, l'imputato aveva, infatti, richiesto tempestivamente la messa alla prova, andando incontro a un diniego: diniego che la successiva riqualificazione del fatto in altra ipotesi di reato aveva reso ingiustificato. La questione è stata quindi risolta con una sentenza interpretativa di rigetto: la disciplina vigente può bene essere interpretata, contrariamente a quanto riteneva il giudice a quo, nel senso che essa consenta, in una simile ipotesi, l'ammissione al beneficio. Diverso è il caso in cui l'imputato non abbia richiesto il rito premiale entro il termine

stabilito ma solo dopo che, a istruzione dibattimentale conclusa, la prospettiva della riqualificazione giuridica del fatto gli sia stata rappresentata dal giudice.

Non può sfuggire, al riguardo, la netta alterità esistente, ai fini della problematica in disamina, tra il caso della contestazione effettuata ex artt. 516 cpp e quello del mutamento del titolo del reato disposto *ex officio* dal giudice, poiché, diversamente dalle nuove contestazioni in fatto, che vengono operate dal pubblico ministero nel corso del dibattimento, l'attribuzione di una diversa definizione giuridica del fatto da parte del giudice avviene in sentenza e dunque nel provvedimento che conclude il giudizio: con la conseguenza che il correttivo previsto dalla disciplina dettata dalle norme di riferimento, così come risultanti dalle interpolazioni derivanti dalle declaratorie di illegittimità costituzionale poc'anzi richiamate, ovvero la rimessione in termini dell'imputato per richiedere il rito alternativo, non è in grado di operare. Ne deriva che le soluzioni adottate dalla Corte costituzionale in punto di accessibilità dei riti alternativi a fronte di modifiche fattuali dell'imputazione non sono estensibili *sic et simpliciter* alle modifiche giuridiche, che nel sistema nel codice hanno una distinta disciplina, correlativa alla disomogeneità dei due fenomeni, già posta in evidenza dalla Corte costituzionale, proprio in relazione al problema della tutela del diritto al contraddittorio, con la sentenza n. 103 del 2010.

Chiamate nel 2006 a dirimere il contrasto di giurisprudenza insorto sul punto, le Sezioni unite l'hanno risolto affermando che **il meccanismo della rimessione in termini non può trovare applicazione a fronte di una riqualificazione giuridica del fatto disposta dal giudice, a meno che l'imputato si sia premurato di far rilevare preventivamente l'errore di diritto, con contestuale proposizione di domanda di rito speciale**, nella specie rappresentato dall'oblazione (Sez. U, 28 febbraio 2006, n. 7645). Tale soluzione è stata ribadita dalle stesse Sezioni unite nel 2014, con un più ampio supporto argomentativo (Sez. U, 26 giugno 2014, n. 32351). In quest'ultima pronuncia, le Sezioni unite hanno, in particolare, rilevato che al diritto di difesa si riconnette, specularmente, uno specifico onere di interlocuzione su tutti i punti che costituiscono oggetto del *thema decidendi*; e ciò al fine di scongiurare l'insorgere di effetti preclusivi che il sistema è fisiologicamente chiamato a predisporre a salvaguardia dello stesso *ordo iudiciorum*. In una prospettiva siffatta, **nella ipotesi in cui l'imputato, a fronte di una contestazione "in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge" (art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c), ometta di contestare la non pertinenza del nomen iuris alla fattispecie dedotta in rubrica, assumendo una posizione di nolo contendere su tale qualificante punto**

**della regiudicanda, nessuna doglianza potrà essere formulata circa le preclusioni che possono determinarsi per i riti alternativi ove il giudice, in sede di decisione, ritenga di dare al fatto contestato una diversa definizione giuridica.** Di conseguenza, ove la qualificazione del fatto integri un reato la cui pena edittale non consenta l'accesso al rito speciale, è onere dell'imputato sindacare la correttezza della qualificazione stessa, investendo il giudice di una richiesta specifica con la quale formuli istanza di accesso al rito premiale in riferimento alla definizione giuridica del fatto che ritenga corretta: in modo tale da permettere, all'esito del necessario contraddittorio, una decisione altrettanto specifica sul punto, con gli evidenti, naturali riverberi in sede di impugnazione. Solo in presenza di una effettiva domanda di accesso al rito alternativo è infatti possibile soddisfare l'esigenza del contraddittorio, permettendo al pubblico ministero di interloquire, e, al tempo stesso, investire formalmente il giudice della questione. Secondo le Sezioni unite, non si tratterebbe qui di prevedere le possibili scelte del giudice in ordine ad una eventuale riqualificazione del fatto ma, più semplicemente, di esercitare il proprio diritto ad una definizione giuridica corretta, con le conseguenze che da ciò possono derivare proprio sul terreno dell'accesso al rito alternativo: un diritto che rappresenta al tempo stesso un onere che, se non adempiuto, ben può determinare l'insorgere di una preclusione. Ove così non fosse, infatti, in presenza di una inesatta definizione giuridica del fatto, emergente già all'atto del rinvio a giudizio e tale da precludergli formalmente l'accesso al rito premiale, l'imputato finirebbe paradossalmente per fruire di un singolare meccanismo di restituzione nel termine, che gli consentirebbe di beneficiare di tutto il dibattimento e decidere all'esito delle relative risultanze se chiedere o meno il rito alternativo, previa derubricazione del fatto.

La giurisprudenza di legittimità successiva a tale pronuncia si è uniformata in modo compatto a questa soluzione, la quale può essere quindi qualificata in termini di "diritto vivente" ( per quanto inerisce all'applicazione della pena ex art. 444 cpp, v. Sez. V, 12 marzo 2010, n. 13597).

La Corte costituzionale, da parte sua, ha posto in evidenza come non sia censurabile, da un punto di vista costituzionale, l'orientamento nomofilattico delle Sezioni unite circa la configurabilità di un onere dell'imputato di esercitare prontamente e tempestivamente il suo diritto di difesa e di interlocuzione riguardo all'inquadramento giuridico del fatto *sub iudice* ( Corte cost., sent. 14 luglio 2020, n. 192). Una cosa, infatti, è il mutamento del dato storico su cui si basa l'accusa, legato alle risultanze probatorie: mutamento che l'imputato non può e non è tenuto a prevedere, per adeguare ad esso le proprie strategie in punto di opzione per un rito speciale. Altra cosa è l'inquadramento sotto l'uno o

l'altro titolo di reato: tema sul quale l'imputato può invece interloquire fin da subito, nell'esercizio del suo diritto di difesa, particolarmente in rapporto ai riflessi sull'accessibilità al rito speciale, dolendosi di una qualificazione giuridica inesatta, allo specifico fine di scongiurare l'insorgere di effetti preclusivi: Sez. U, n. 32351 del 2014.

Giova soggiungere, infine, che la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza 13 giugno 2019, causa C-646/17, Moro, ha analizzato la problematica in disamina, in quanto investita, con pronuncia del 20 – 10 – 2017, dal Tribunale di Brindisi di una questione pregiudiziale intesa a conoscere se la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (in particolare, quanto agli artt. 2, paragrafo 1, 3, paragrafo 1, lettera c, e 6, paragrafi 1, 2 e 3), e l'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, ostino a una legislazione nazionale che distingue le garanzie difensive conseguenti alla modifica dell'imputazione a seconda che essa riguardi gli elementi fattuali o quelli giuridici, in particolare consentendo solo nel primo caso all'imputato di accedere al patteggiamento. Al quesito la Corte di giustizia ha dato risposta negativa, ritenendo un simile assetto compatibile con i parametri evocati. La Corte europea ha rilevato, in particolare, che tanto la direttiva 2012/13/UE (in modo specifico, il suo art. 6, par. 4), quanto l'art. 48, par. 2, CDFUE (secondo cui il diritto di difesa è garantito ad ogni imputato) esigono, anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, che, **nel caso di modifica della definizione giuridica dei fatti che sono oggetto dell'accusa**, l'imputato ne sia informato in un momento in cui dispone ancora dell'opportunità di reagire in modo effettivo, affinché egli sia posto in grado di predisporre in modo efficace la propria difesa. **Né dalla direttiva né dalla disposizione della Carta può, per converso, ricavarsi l'obbligo, per il legislatore nazionale, di prevedere nella suddetta evenienza una rimessione in termini dell'imputato per accedere a riti alternativi a carattere "premiale"** (quale, nella specie, l'applicazione della pena su richiesta). E nemmeno può desumersi dalle garanzie assicurate dall'ordinamento sovranazionale la necessità di equiparare, a livello nazionale, quanto ai diritti riconosciuti all'imputato in punto di fruibilità dei riti alternativi, il caso di modifiche dei fatti oggetto dell'imputazione e il caso di modifiche della loro qualificazione giuridica. Il giudice sovranazionale ha, infatti, posto in evidenza che **l'art 6, par. 4, della direttiva UE 2012/13 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 e l'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali UE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale**

**l'imputato può chiedere, nel corso del dibattimento, l'applicazione di una pena ex art. 444 cpp nel caso di una modifica dei fatti su cui si basa l'imputazione e non nel caso di una modifica della qualificazione giuridica di questi ultimi** ( Corte giust. UE, Sez. I, 13 – 6 – 2019, n. 646). Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza del 29 maggio 2019, n. 131 ( in Giur, cost. 2019, 1527), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464 bis, comma 2, e 521, comma 1, cpp, censurati per violazione degli artt. 3, 24, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevedono la possibilità di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova ove, in esito al giudizio, il fatto - reato venga, su sollecitazione del medesimo imputato, diversamente qualificato dal giudice così da rientrare in uno di quelli contemplati dal primo comma dell'art. 168 bis cp. Le disposizioni censurate, secondo la Corte costituzionale, ben si prestano, infatti, a essere interpretate in modo da **consentire al giudice, allorché, in esito al giudizio, riscontri che il proprio precedente diniego era ingiustificato, sulla base della riqualificazione giuridica del fatto contestato cui lo abilita l'art. 521, comma 1, cpp, di ammettere l'imputato al rito alternativo della sospensione con messa alla prova, che l'imputato stesso aveva a suo tempo richiesto nei termini di legge**, e di garantirgli in tal modo i benefici sanzionatori connessi al rito premiale.

Una ipotesi peculiare è quella sulla base della quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 516 cpp nella parte in cui, in seguito alla modifica dell'originaria imputazione, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova ( Corte cost. n. 14 dell' 11 – 2 – 2020). L'imputato era stato infatti rinviato a giudizio per un fatto originariamente qualificato dal pubblico ministero come ricettazione di oggetti provenienti da un furto commesso in una chiesa. Nel corso dell'istruttoria, il pubblico ministero aveva tuttavia ritenuto – senza peraltro che fossero emersi elementi di novità rispetto agli atti d'indagine – di contestare all'imputato, ai sensi dell'art. 516, comma 1, cod. proc. pen., di avere egli stesso sottratto gli oggetti in questione e di essersi pertanto reso responsabile del delitto di furto ex art. 624-bis cod. pen. L'imputato aveva quindi chiesto, a mezzo del proprio difensore, di essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-bis cod. pen., previa elevazione di questione di legittimità costituzionale, precisando altresì che tale richiesta – che egli, invero, avrebbe potuto a suo tempo formulare anche con riferimento alla originaria imputazione ex art. 648 cod. pen. – era legata alla considerazione che, in caso di condanna per furto in abitazione, a differenza di quanto accade in caso di condanna per

ricettazione, non è consentita la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. Dunque si era trattato di una contestazione che, pur essendo stata effettuata dal pubblico ministero ex art. 516 cpp, aveva avuto ad oggetto non un fatto diverso ma una diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto storico, che avrebbe potuto essere indicata anche dal giudice, in sede decisoria, essendosi ritenuto, sia pure con giurisprudenza non pacifica, che non si verifici alcuna violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza ove chi sia incriminato per ricettazione venga condannato per furto dello stesso bene (Sez. V, 21 - 11 - 2013, n. 674/14, Rv. 257964; contra Sez. V, 20 - 9 - 2001, n. 36591, Rv. 219818). Tuttavia la modifica in iure dell'imputazione da parte del requirente aveva consentito all'imputato la possibilità di chiedere il rito premiale prima della conclusione del dibattimento e ciò assimila la fattispecie processuale sottoposta al giudice delle leggi alla fenomenologia della contestazione ex art 516 cpp piuttosto che a quella del mutamento del *nomen iuris* ad opera del giudice.

La Corte costituzionale, con sentenza 14-5-2021, n. 98, ha infine dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell'art. 521 cpp, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato, allorquando sia invitato dal giudice del dibattimento a instaurare il contraddittorio sulla riqualificazione giuridica del fatto, di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diversamente qualificato dal giudice in esito al giudizio.

Emanuele Di Salvo

